

D.M. 23/11/2018 nuova RTV capitolo V.8 per le attività commerciali

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 03/12/2018 il Decreto del Ministero dell'Interno 23 novembre 2018 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 – modifiche al decreto 3 agosto 2015."

Il decreto, che entra in vigore il 2 gennaio 2019, rappresenta la quinta norma tecnica verticale (capitolo V.8 – Attività commerciali), derivata dalle nuove linee guida e metodologie introdotte con il DM del 3 Agosto 2015.

Il documento, come per le altre RTV già pubblicate, è strutturato in linea con il D.M. 03/08/2015 e l'approccio progettuale che ne scaturisce risulta estremamente differente rispetto al DM 27/07/2010.

L'ambito di applicazione del decreto è l'attività 69 come definita nel D.P.R. 151/2011

Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m ² comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.	
fino a 600 m ²	A
oltre 600 e fino a 1.500 m ²	B
oltre 1.500 m ²	C

Attualmente per l'attività 69 si fa riferimento al D.M. 27 luglio 2010 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq", sono anche da considerare i chiarimenti emanati con i documenti

- Nota Prot. n. P584/4108 sott. 22/21 del 25/03/1997
- Nota Prot. n. P379/4147 sott. 4 del 09/03/1999
- Nota Prot. n. P1315/4147 sott. 4 del 10/01/2001
- Nota Prot. n. P1524/4147 sott. 4 del 27/10/2004
- Lett. Circ. n. P720/4122 sott. 54/9 del 29/05/2008
- Nota Prot. n. 1646 del 24/12/2008
- Nota DCPREV Prot. n. 2643 del 25/02/2011
- Nota DCPREV Prot. n. 3111 del 07/03/2011
- Nota DCPREV Prot. n. 17702 del 28/12/2011
- Lett. Circ. n. 4963 del 04/04/2012
- D.M. 20/12/2012

L'art. 2 disciplina il campo di applicazione del decreto, ovvero si può applicare alle attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 69, **esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione, in alternativa** alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui **al decreto** del Ministro dell'interno del **27 luglio 2010** "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq".

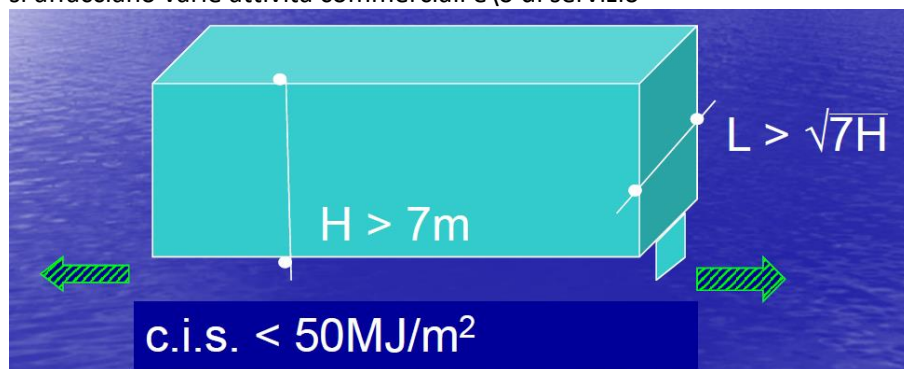
La regola tecnica verticale segue la struttura del DM 3 agosto 2015 e fa riferimento alle misure previste nei vari capitoli del DM 3 Agosto 2015, come indicato nella sezione

V.8.5 Strategia antincendio

1. Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale (RTO) attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al successivo punto 3.
2. Devono essere altresì applicate le prescrizioni dei capitoli V.1 in merito alle aree a rischio specifico e, ove pertinente, le prescrizioni delle altre regole tecniche verticali.
3. Nei paragrafi che seguono sono riportate le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO.

La Sezione **V.8.2 Definizioni** integra le definizioni presenti nella sezione G del codice, e fornisce delle indicazioni differenti rispetto a quanto indicato nel D.M. 27/07/2010 in particolare per la definizione della Mall definita come “galleria interna all’attività commerciale anche su più piani su cui si affacciano le aree di vendita, i relativi servizi e depositi”.

Il D.M. 27/07/2010 definisce la mall come una “galleria interna, coperta, realizzata anche su più piani, su cui si affacciano varie attività commerciali e/o di servizio



con le seguenti disposizioni

- Essa deve presentare uscite in posizione contrapposta, **altezza (H) minima 7 m** e
- **larghezza (L) pari almeno a $\sqrt{7H}$** .
- Deve essere priva di ingombri che possano essere di ostacolo per l’esodo in emergenza e **il carico di incendio specifico non deve essere superiore a 50 MJ/m²** anche in presenza di allestimenti e/o promozioni a carattere temporaneo.”

Limitazioni simili si ritrovano nella sezione **V.8.5.4 Esodo**, in particolare il comma 3 dice che “Ai fini del computo della lunghezza di esodo, la mall può essere assimilata a luogo sicuro temporaneo se sono verificate tutte le condizioni di cui alla tabella V.8-4

Carico di incendio specifico nella mall $q_f \leq 50 \text{ MJ/m}^2$, anche in presenza di allestimenti a carattere temporaneo.
Distanza minima L fra facciate contrapposte che si affacciano sulla mall pari a $\sqrt{7H}$ con H altezza della facciata più alta ed L comunque non inferiore a 7 m.
Controllo dell’incendio (Capitolo S.6) di livello di prestazione IV, esteso a tutti gli ambiti non compartimentati che si affacciano nella mall.
Rivelazione e allarme (Capitolo S.7) di livello di prestazione IV, esteso alla mall e a tutti gli ambiti non compartimentati che vi si affacciano.
Controllo fumo e calore (Capitolo S.8) di livello di prestazione III, esteso alla mall e a tutti gli ambiti non compartimentati che vi si affacciano.

Tabella V.8-4: Condizioni per assimilare la mall a luogo sicuro temporaneo

Nella sezione **V.8.3 Classificazioni** le attività commerciali sono classificate sia in base alla superficie lorda utile A

Classificazione dell'attività	Superficie lorda utile A
AA	$A \leq 1500 \text{ m}^2$
AB	$1500 \text{ m}^2 < A \leq 3000 \text{ m}^2$
AC	$3000 \text{ m}^2 < A \leq 5000 \text{ m}^2$
AD	$5000 \text{ m}^2 < A \leq 10000 \text{ m}^2$
AE	$A > 10000 \text{ m}^2$

sia in base alla quota dei piani h

Classificazione dell'attività	Quota dei piani
HA	$-1 \text{ m} \leq h \leq 6 \text{ m}$
HB	$-5 \text{ m} < h \leq 12 \text{ m}$
HC	$-10 \text{ m} < h \leq 24 \text{ m}$
HD	Tutti gli altri casi non rientranti nella classificazione precedente

Le aree dell'attività direttamente funzionali sono classificate come segue:

Classificazione	Tipologia delle aree
TA	aree di vendita ed esposizione comprensive di spazi comuni, accessibili al pubblico
TB1	aree di vendita ed esposizione comprensive di spazi comuni, accessibili al pubblico in numero limitato ed accompagnato da addetti
TB2	aree per vendita da retrobanco comprensive di spazi comuni, accessibili al pubblico, di superficie $\leq 100 \text{ m}^2$
TC	aree non aperte al pubblico, adibite ad uffici e servizi, di superficie $> 200 \text{ m}^2$
TK1	aree collegate ad aree TA ove si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione, aventi superficie $> 150 \text{ m}^2$
TK2	aree esterne all'opera da costruzione, coperte o scoperte, destinate anche temporaneamente, allo stoccaggio, alla movimentazione ed al carico/scarico delle merci, al deposito dei materiali di scarto e degli imballaggi
TM1	depositi con carico di incendio specifico $q_f > 600 \text{ MJ/m}^2$, aventi superficie $> 200 \text{ m}^2$
TM2	depositi con carico di incendio specifico $q_f > 1200 \text{ MJ/m}^2$
TM3	depositi di articoli pirotecnici NLS, con quantitativi netti di manufatti $\leq 150 \text{ kg}$
TT1	locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio
TT2	aree destinate alla ricarica di accumulatori elettrici di trazione
TZ	Altre aree non ricomprese nelle precedenti

Con almeno le aree **TK1, TK2, TM2, TM3, TT2** classificate **aree a rischio specifico** secondo il capitolo **V.1**.

La sezione **V.8.5.2** disciplina la classe di **Resistenza al fuoco** (Capitolo S.2) che non può essere inferiore a quanto previsto nella seguente tabella V.8-1:

Compartimenti	Classificazione dell'attività			
	HA	HB	HC	HD
Fuori terra	30 [1]	60		90
Interrati	-	90		

[1] Per le attività classificate AA o AB, che occupino un unico piano a quota compresa fra -1 m e +1 m, in opere da costruzione destinate esclusivamente a tali attività e compartimentate rispetto ad altre opere da costruzione, senza comunicazioni, e ammessa classe di resistenza al fuoco non inferiore a 15.

Relativamente alla gestione della compartimentazione, la sezione V.8.5.3, la tabella V.8-2 dà delle indicazioni da rispettare per le aree TA

Quote dei piani	Limitazioni	Misure antincendio aggiuntive
$-1 \text{ m} \leq h \leq 12 \text{ m}$	Nessuna	Nessun requisito aggiuntivo
$h > 12 \text{ m}$	Nessuna	• Rivelazione ed allarme (Capitolo S.7) di livello di prestazione IV; • Tutte le vie d'esodo verticali di tipo protetto [1]
$-5 \text{ m} \leq h < -1 \text{ m}$ [3]	AA con $q_f \leq 600 \text{ MJ/m}^2$	Nessun requisito aggiuntivo
$-5 \text{ m} \leq h < -1 \text{ m}$ [3]	Nessuna	• Controllo dell'incendio (Capitolo S.6) di livello di prestazione IV [2]; • Rivelazione ed allarme (Capitolo S.7) di livello di prestazione IV; • Controllo di fumi e calore (Capitolo S.8) di livello di prestazione III.
[1] Per attività con $h > 24 \text{ m}$ vie di esodo verticali di tipo a prova di fumo [2] Per attività con carico d'incendio specifico $q_f \leq 600 \text{ MJ/m}^2$ e ammesso il livello di prestazione III per il controllo dell'incendio (Capitolo S.6). [3] Nel caso di un solo piano interrato e ammesso h sino a $-7,5 \text{ m}$.		

Tabella V.8-2: Quote di piano, limitazioni e misure antincendio delle aree di tipo TA

Il comma 2 nella tabella V.8-3 dà le caratteristiche di compartimentazione secondo la strategia S.3, altri commi riportano le disposizioni da rispettare per le varie aree dell'attività secondo la classificazione prevista nella sezione V.8.3.

La sezione **V.8.5.5 Gestione della sicurezza antincendio** fornisce i requisiti da rispettare per la gestione dell'attività. Particolarmente impegnativo è il rispetto del comma 1, che prevede per le attività commerciali con sistemi d'esodo comuni rispetto ad altre attività (Capitolo S.3.10) l'obbligo di adottare un GSA (Capitolo S.5) di livello di prestazione III.

Il D.M. 03/08/2015 per il livello di prestazione III fornisce le seguenti indicazioni

Adempimenti minimi	Tutti gli adempimenti del livello di prestazione II ed in aggiunta i seguenti: • centro di gestione dell'emergenza; • unità gestionale GSA.
[1] Solo se attività lavorativa	

Tabella S.5-6: Soluzioni conformi per il livello di prestazione III

Ulteriori indicazioni specifiche per l'attività centri commerciali sono riportate nelle sezioni V.8.5.6 – Controllo dell'incendio, V.8.5.7 Rivelazione ed allarme e V.8.5.8 Controllo di fumo e calore.

Il programma **CPI win Attività** consente di poter valutare l'attività 69 Attività commerciale ai sensi del DM 03/08/2015 secondo la RTV 8 D.M. 23/11/2018.

In fase di inserimento di una nuova attività commerciale è possibile effettuare la valutazione o con il decreto 27/07/2010, regola tecnica attualmente di riferimento, o procedere in maniera alternativa seguendo il DM 03/08/2015.